

L.R. 16/2014, art. 27 quater

Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Modalità di selezione delle iniziative

Art. 3 Commissione di valutazione

Art. 4 Percentuale della misura del contributo

Art. 5 Termini del procedimento

Art. 6 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Art. 7 Spese ammissibili

Art. 8 Spese non ammissibili

Art. 9 Documentazione di spesa

Art. 10 Documentazione comprovante la realizzazione del progetto e verifica in loco

Art. 11 Rinvio all'avviso pubblico

Art.12 Rinvio

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 27 quater, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di contributi inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, così come definite all'art. 27 quater, comma 2 della legge, previa procedura valutativa delle domande, per progetti aventi ad oggetto:

- a) studi e ricerche storiche ed etnografiche;
- b) eventi e manifestazioni aperti al pubblico aventi anche carattere transnazionale;
- c) progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole.

Art. 2

(Modalità di selezione delle iniziative)

1. I contributi, di cui al presente regolamento, sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Attraverso l'attività istruttoria sono accertate l'ammissibilità delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari e sono attribuiti i punteggi oggettivi.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione, di cui all'articolo 3.

4. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione attività culturali, sono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

5. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 4, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo.

6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 3

(Commissione di valutazione)

1. La commissione, nominata per ogni singolo avviso pubblico con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è composta:
 - a) dal Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
 - b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;
 - c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione, di cui al comma 1, è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia ovvero, relativamente al settore demotnoantropologico, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Per gli avvisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la commissione è integrata anche da un rappresentante di Promoturismo FVG qualora i criteri di valutazione comportino una valenza turistica del progetto. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.
4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4

(Percentuale della misura del contributo)

1. La misura del contributo è pari al cento per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento richiesta all'atto della domanda.

Art. 5

(Termini del procedimento)

1. Il Servizio concede il contributo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda e ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014, contestualmente eroga un importo corrispondente al cento per cento dello stesso contributo.

2 La rendicontazione della spesa è approvata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, stabilito dall'avviso, secondo quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al progetto finanziato;
 - b) è chiaramente riferibile alla durata del progetto finanziato, sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) è pagata dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 quater, comma 5 della legge regionale 16/2014, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, dei docenti, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena.
 - b) spese generali di funzionamento per personale amministrativo: in particolare, spese per compensi e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;
 - c) spese direttamente collegabili al progetto: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi, spese per stampa e pubblicazione della ricerca o degli atti del convegno e spese di cancelleria;
 - d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti e inviti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

- e) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;
 - f) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;
 - g) spese sostenute per gli studenti: spese di viaggio, vitto e alloggio delle classi destinatarie del progetto, spese per ingressi a manifestazioni culturali, musei, mostre, parchi tematici e altre strutture attinenti al progetto e all'oggetto dell'avviso, spese di produzione del materiale prodotto dagli studenti, spese per gadget riferiti al progetto e per premi anche in denaro purché rivolti agli alunni destinatari dei progetti;
 - h) spese per l'acquisto di beni strumentali per la realizzazione del progetto;
2. Le seguenti tipologie di spese sono ammesse entro i seguenti limiti:
- a) le spese generali di funzionamento per il personale amministrativo di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento dell'importo del contributo;
 - b) le spese di rappresentanza, sostenute per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento del contributo;
 - c) le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettera h), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento del contributo.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura siano essi beni o servizi;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) spese di funzionamento: in particolare, spese per utenze, per canoni di locazione, spese condominiali, spese telefoniche, spese bancarie, spese postali;
 - f) liberalità, necrologi;
 - g) spese per oneri finanziari;
 - h) altre spese prive di una specifica destinazione.

Art. 9

(Documentazione di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
8. Gli avvisi possono prevedere ulteriori modalità di giustificazione della spesa.

Art. 10

(Documentazione comprovante la realizzazione del progetto e verifica in loco)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.
2. Il Servizio può disporre in qualsiasi momento una verifica in loco per accertare l'effettiva realizzazione del progetto e le sue modalità.

Art. 11

(Rinvio all'avviso pubblico)

1. Ai sensi dell'articolo 27 quater, comma 4 della legge regionale 16/2014, gli avvisi pubblici definiscono, in particolare:
 - a) i settori d'intervento;
 - b) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile.
 - c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari e dei partner;
 - d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione delle domande;
 - e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
 - f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
 - g) i limiti massimi e minimi degli incentivi
 - h) le modalità di rendicontazione della spesa;
 - i) l'ammontare delle spese da rendicontare;
 - j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
 - k) le ipotesi di cumulo degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento con altri incentivi pubblici;
 - l) i termini iniziali e finali dei progetti;
 - m) modalità di comunicazione degli atti del procedimento.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE